

CONTENZIOSO

Problematiche in tema di produzione e deposito dei documenti

di Angelo Ginex

Convegno di aggiornamento

Il punto sulla Riforma fiscale alla luce dei decreti attuativi

Scopri di più

Nel decreto legislativo che regola il **processo tributario** si rinvencono **molteplici disposizioni normative** in tema di **produzione e deposito dei documenti**. Così come numerose e diverse sono le **questioni giuridiche** che nel tempo, in relazione alle stesse, sono state sollevate e risolte dalla Cassazione.

Innanzitutto, l'[articolo 24, comma 1, D.Lgs. 546/1992](#), ai fini della **produzione in giudizio**, stabilisce che i **documenti** devono essere “**elencati**” negli **atti di parte** cui sono allegati ovvero, se prodotti separatamente, **in apposita nota sottoscritta** da depositare in originale e in **numero di copie in carta semplice** pari a quello delle altre parti.

Sul punto, è stato precisato che i **documenti non elencati** negli atti di parte cui sono allegati o, se prodotti separatamente, in apposita nota sottoscritta e depositata in originale, in violazione del citato [articolo 24, D.Lgs. 546/1992](#), **non possono essere posti dal giudice a fondamento del proprio convincimento**, a meno che la parte legittimata a far valere l'irregolarità non ne abbia **accettato, anche implicitamente**, il **deposito**, prendendone contezza e assumendo posizione sulla loro efficacia probatoria, **senza nulla eccepire** relativamente alla loro **irrituale produzione** (Cassazione n. 3593/2017).

Per quanto concerne poi il **termine di deposito**, ai sensi dell'[articolo 32, comma 1, D.Lgs. 546/1992](#), è previsto che le parti possano depositare **documenti fino a venti giorni liberi prima** della data di **trattazione**.

Al riguardo, nel caso di **documento illegittimamente o tardivamente acquisito in primo grado**, in relazione agli “**effetti**” che ne derivano, occorre operare una **distinzione tra giudizio di primo e secondo grado**.

Con riferimento al **giudizio di primo grado**, si è affermato che la **facoltà** di produrre **documenti entro venti giorni liberi prima** della data di **trattazione**, pur in mancanza di una esplicita sanzione per la parte che intenda avvalersene, è da ritenersi sottoposta a un **termine perentorio** e, quindi, **sanzionata a pena di decadenza** (Cassazione n. 20523/2013).

Quanto al **giudizio di secondo grado**, la Cassazione ha più volte precisato che l'[articolo 58, D.Lgs. 546/1992](#), fa salva la **facoltà** delle parti di **produrre nuovi documenti** anche al di fuori degli stretti limiti consentiti dall'[articolo 345 c.p.c.](#), ma tale **attività processuale** deve essere esercitata - stante il **richiamo** operato dall'[articolo 61, D.Lgs. 546/1992](#), alle norme relative al **giudizio di primo grado** - **entro il termine previsto** dall'[articolo 32, comma 1, D.Lgs. 546/1992](#), ossia **fino a venti giorni liberi prima dell'udienza**, con l'osservanza delle formalità di cui all'[articolo 24, comma 1, D.Lgs. 546/1992](#), dovendo tale **termine** ritenersi, anche in assenza di espressa previsione legislativa, **di natura perentoria** e, quindi, sanzionato con la **decadenza**, per lo **scopo** che persegue e la **funzione** (rispetto del **diritto di difesa** e del **principio del contraddittorio**) cui adempie (**Cassazione n. 18103/2021**).

Sotto altro profilo, poi, è stato chiarito che, laddove un **documento** venga acquisito attraverso un **illegittimo ordine giudiziale di sua esibizione** a fronte di una lacuna probatoria della parte che ne viene onerata, quest'ultima, nel susseguente **giudizio d'appello**, in applicazione dei **principi della verità materiale e dell'agevolazione probatoria**, può limitarsi al mero richiamo, **senza che sia necessaria la sua produzione** con le modalità di cui all'[articolo 57 D.Lgs. 546/1992](#), in quanto il documento medesimo è già entrato nel fascicolo d'ufficio ed è a disposizione della controparte, che può esercitare il suo **diritto di difesa** (**Cassazione n. 34756/2023**).

Al riguardo, si rammenta che l'[articolo 7, comma 3, D.Lgs. 546/1992](#), in passato, stabiliva che è sempre data alle "vecchie" commissioni tributarie **facoltà di ordinare** alle parti il **deposito di documenti ritenuti necessari** per la **decisione** della controversia. Tuttavia, tale previsione è stata poi **abrogata** dall'[articolo 3-bis, comma 5, D.L. 203/2005](#).

Infine, con specifico riferimento al **secondo grado di giudizio**, occorre segnalare che la disciplina in materia è stata innovata dal **D.Lgs. 220/2023**, pubblicato in **Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3.1.2024**, il quale ha apportato tutta una serie di **modifiche** al **processo tributario**, in attuazione dei principi e criteri direttivi indicati nell'[articolo 19, L. 111/2023](#) (Legge delega fiscale).

Nello specifico, il "nuovo" [articolo 58, D.Lgs. 546/1992](#), in vigore dallo scorso 4.1.2024, stabilisce che **non sono ammessi nuovi mezzi di prova** e **non possono essere prodotti nuovi documenti**, salvo che il collegio li ritenga **indispensabili ai fini della decisione** della causa, ovvero che la parte dimostri di **non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile**.

Inoltre, è stabilito che **non è mai consentito il deposito di deleghe, procure e altri atti di conferimento di potere** rilevanti ai fini della legittimità della sottoscrizione degli atti, nonché di **notifiche** dell'atto impugnato ovvero degli **atti** che ne costituiscono **presupposto di legittimità che possono essere prodotti in primo grado**, anche ai sensi dell'[articolo 14, comma 6-bis, D.Lgs. 546/1992](#).

Quindi, ora, dovrà necessariamente tenersi conto di tali **disposizioni che innovano**

completamente la disciplina in tema di **deposito di nuovi documenti in appello**.